

Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta n.20/18 del 24/09/2018

Gara per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del Data Center ECMWF attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna e della fornitura delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del Data Center: esclusione del concorrente del Lotto 3.

CUP: E34B18000000005

CIG Lotto 1: 7475400F37; Lotto 2: 7475462265; Lotto 3: 7475468757

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la lex specialis di gara;

VISTI i verbali di gara nn°13, 15 e 17, relativi alle sedute pubblica e riservata della Commissione Giudicatrice del 20 Settembre 2018;

premessi che:

-la nominata Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 10 luglio 2018, nella seduta riservata del 17 settembre 2018, concludendo l'attività di valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente del Lotto 3 MITSUBISHI ELECTRIC S.p.A. dava atto che il concorrente superava la soglia di sbarramento del "Punteggio tecnico complessivo provvisorio" e del "Punteggio tecnico complessivo" quale risultante da riparametrazione;

-nella seduta pubblica del 20 settembre 2018, procedendo all'apertura della busta contenente l'offerta economica presentata dal concorrente del Lotto 3 MITSUBISHI ELECTRIC S.p.A., dava atto della presenza, al suo interno, oltre alla dichiarazione di offerta prescritta dal Disciplinare di gara, anche di un ulteriore plico documentale, di cui deliberava di rinviare la verifica e valutazione a successiva seduta riservata, e dava lettura del ribasso percentuale offerto;

-nella seduta riservata del 20 settembre, preliminarmente accertata la completezza e correttezza della dichiarazione di offerta presentata rispetto al fac-simile di Offerta Economica allegato al Disciplinare di gara (Allegato 4C del Disciplinare medesimo) e conseguentemente attestata la conformità, la Commissione procedeva all'esame del predetto ulteriore plico documentale rinvenuto all'interno della "Busta economica" del concorrente;

-conseguentemente, in via preliminare la Commissione rilevava che *“si tratta di documentazione debitamente firmata e sottoscritta dal concorrente, la cui produzione, tuttavia, rappresenta già di per sé un’anomalia rispetto alle prescrizioni della legge di gara in materia di contenuto dell’offerta economica”*;

-indi rilevava che i menzionati documenti *“presentano condizioni e termini che contrastano con la legge speciale di gara e, conseguentemente, anche con la stessa dichiarazione di offerta economica presentata. Più precisamente, le condizioni economiche espresse nella menzionata documentazione (...) non corrispondono all’offerta contenuta nella dichiarazione di offerta economica (...)”*, in quanto l’importo totale quivi desumibile per la fornitura della medesima tipologia di impianti risulta superiore all’importo ottenuto applicando il ribasso percentuale offerto;

-a tanto aggiungeva che *“la menzionata documentazione rinvenuta nella “Busta economica” riporta delle “Condizioni generali di vendita”. Numerose delle clausole quivi contenute appaiono in aperto contrasto con la lex specialis di gara e, in particolare, con il Format Schema di contratto del Lotto 3 allegato al Disciplinare di gara (Allegato 9 del Disciplinare medesimo). Tra dette clausole si possono evidenziare, a titolo meramente esemplificativo:*

-la disciplina del recesso contenuta all’art. 5 che contrasta chiaramente con la corrispondente disciplina della legge di gara e, in particolare, con l’art. 16 del richiamato Schema di contratto;

-la disciplina dei termini e modalità di pagamento e della prestazione della garanzia contenuta agli artt. 10 e 12 che contrasta chiaramente con la corrispondente disciplina della legge di gara e, in particolare, con l’art. 11 del richiamato Schema di contratto;

-la possibilità per il fornitore di apportare modifiche agli impianti contenuta all’art. 15 che contrasta chiaramente con la corrispondente disciplina della legge di gara;

-la clausola compromissoria e quella sul foro esclusivo contenute all’art. 18 che contrasta chiaramente con la disciplina vigente in materia, con la corrispondente disciplina della legge di gara e, in particolare, con l’art. 21 del richiamato Schema di contratto”;

-per tutto quanto sopra esposto e rilevato, la Commissione collegialmente deliberava di proporre alla Stazione Appaltante l’esclusione del concorrente MITSUBISHI ELECTRIC S.p.A. dalle successive fasi di gara.

VISTI l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA l’attestazione circa la correttezza e la regolarità formale dei lavori sinora svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile della procedura di gara Ing. Roberto Pirazzi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

CON IL PRESENTE ATTO DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati:

- di prendere atto e approvare i lavori della Commissione sinora svolti e le risultanze dei verbali nn°13, 15 e 17 della Commissione Giudicatrice allegati agli atti;
- di escludere dalla procedura in oggetto, confermando il contenuto dei verbali predetti, il seguente concorrente: MITSUBISHI ELECTRIC S.p.A.;
- di autorizzare gli uffici competenti a pubblicare sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della suddetta procedura di gara, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare gli uffici competenti a comunicare ai concorrenti, a mezzo pec, il presente provvedimento di esclusione e l'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo della Stazione Appaltante;
- di dare atto che la persona di contatto cui rivolgersi per prendere visione degli atti della procedura è il Responsabile della Procedura di Gara, Ing. Roberto Pirazzi, presso Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., Piazza Costituzione n°5/c, Bologna;
- di dare atto che, dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo n. 104/2010) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

F.to Il Segretario

Zaira Banzi



F.to La Presidente

Antonella Ricci

